

Accordo di collaborazione (di seguito, l'“Accordo”)

tra

FederlegnoArredo, Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento (C.F. 97228150123), con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 65, nella persona del proprio Direttore Generale, Sebastiano Cerullo, munito dei necessari poteri (di seguito “FLA” o “Federazione”)

e

Bluebiloba Startup Innovativa S.r.l., P.Iva e C.F. 06826060482 con sede legale in Via Coluccio Salutati 78, 50126 - Firenze, nella persona del legale rappresentante, Lorenzo Massai, munito dei necessari poteri (di seguito “Bluebiloba”)

(FLA e Bluebiloba di seguito congiuntamente le “Parti”)

Premesso che

- a. FLA, Federazione Italiana che riunisce le industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento ha tra i suoi scopi quello di concorrere a promuovere la coscienza, i valori sociali e civili nella società e presso gli imprenditori, i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera attività in sviluppo, lo spirito e forme di collaborazione fra le imprese esercenti l'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, nel quadro degli interessi della categoria ed anche nell'interesse generale della produzione industriale italiana;
- b. FLA ha inoltre come obiettivo la valorizzazione dei soprassuoli boschivi nazionali e di tutte quelle attività dedicate allo sviluppo dell'arboricoltura da legno, quale mezzi di promozione per l'avvio di una nuova economia circolare e per lo sviluppo di manufatti destinati al settore legno-arredo;
- c. Bluebiloba ha tra i suoi scopi valorizzare i boschi per creare una filiera corta e virtuosa, diffondere una cultura forestale innovativa e promuovere i metodi della sharing economy, promuovendo l'aggregazione di proprietà forestali al fine di consentirne una razionale gestione dei soprassuoli boschivi nazionali e scegliendo insieme ai proprietari coinvolti le soluzioni migliori per una valorizzazione delle tipologie forestali presenti.
- d. Bluebiloba ha sviluppato una piattaforma digitale denominata “Forest Sharing” dove i proprietari di boschi si incontrano tra loro e con le imprese ed i professionisti che lavorano in bosco realizzando una comunità che permette di creare valore da boschi abbandonati o non gestiti, con l'obiettivo di valorizzare in modo sostenibile il patrimonio boschivo italiano, mediante l'aggregazione dei terreni forestali, attraverso processi di economia circolare.
- e. Il processo di economia circolare sopracitato, alla base del meccanismo di aggregazione della piattaforma “Forest Sharing”, è regolato attraverso il Partner Program predisposto da Bluebiloba.
- f. FLA, in favore delle proprie imprese associate, intende accedere alla piattaforma “Forest Sharing” in qualità di Partner, mediante l'adesione al Partner Program predisposto da Bluebiloba e allegato al presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Sono allegati al presente Accordo:

- Allegato 1: Forest Sharing Partner Program – Caratteristiche;
- Allegato 2: Partner Program: Requisiti e Benefici;
- Allegato 3: Partner Program: Modulo di Adesione.

Art. 2 - Oggetto e Impegni delle Parti

Il presente Accordo sancisce gli intenti di FLA e di Bluebiloba per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli successivi. Per particolari ambiti territoriali e per ambiti tematici, le Parti potranno sottoscrivere ulteriori e accordi specifici.

Le Parti concordano di avviare una collaborazione che consenta la valutazione e la realizzazione di azioni, iniziative e progetti per la definizione di un cluster italiano dedicato all'utilizzo del legno nazionale dove proprietari forestali possano dialogare con l'industria di prima lavorazione rappresentata da FLA ed, in particolare, con le imprese alla stessa associate.

Tale collaborazione punta a valorizzare le rispettive competenze e potenzialità attraverso una relazione stabile e trasparente che generi opportunità per le Parti, che promuova lo sviluppo di adeguate condizioni competitive e che punti alla condivisione di una adeguata strategia comune e sostenibile rispetto al contesto tecnico e normativo nazionale.

Art. 3 – Ambito

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli ambiti di collaborazione riguarderanno:

- a. Il confronto sul tema della valorizzazione del patrimonio boschivo nazionale per la realizzazione di prodotti che permettano uno stoccaggio di CO₂ nel lungo periodo con particolare riferimento alle politiche di sviluppo Europee delineate all'interno della strategia "Renovation Wave";
- b. Il sostegno alle industrie di prima lavorazione e alle altre filiere interessate rappresentate da FLA nel reperimento della materia prima locale a favore di un processo di incentivazione per la creazione di un cluster nazionale del legno che sappia coniugare nel tempo esigenze di mercato, normative e qualitative.

In questo ambito:

- FLA avrà la possibilità di segnalare a Bluebiloba specifiche esigenze in termini di approvvigionamento di legname delle imprese alla stessa associate;
- Bluebiloba, sulla base delle segnalazioni di FLA, si incaricherà di individuare il proprietario forestale (zona, estensione, volumi), al fine di soddisfare le richieste di approvvigionamento delle aziende associate alla Federazione.

Resta sin d'ora inteso che FLA resterà soggetto terzo rispetto a qualsiasi eventuale rapporto /o accordo tra i proprietari forestali e le imprese associate alla Federazione che intercorreranno direttamente tra detti ultimi soggetti; per contro, Bluebiloba agirà per nome e conto dei proprietari forestali, sulla base di un mandato di gestione stipulato tra la stessa Bluebiloba ed i proprietari forestali coinvolti nelle attività di valorizzazione dei soprassuoli boschivi gestiti mediante la piattaforma Forest Sharing.

- c. Collaborazioni tecnico-commerciali orientate allo sviluppo sostenibile e sostegno della filiera del legno valorizzando le rispettive competenze;
- d. La formazione e l'informazione verso tutti gli stakeholder sul tema della sostenibilità, del cosiddetto "cantiere sostenibile" nonché sulle tematiche oggetto di specifiche collaborazioni.

Art. 4 - Referenti

Le Parti individuano Guido Milazzo di Bluebiloba [guido.milazzo@bluebiloba.com] e Marco Luchetti di FLA [marco.luchetti@federlegnoarredo.it], quali referenti per tutte le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 5 – Spese e costi

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari reciproci a carico delle parti e ciascuna parte sopporterà i propri eventuali costi.

Art. 6 – Diritto di primo rifiuto

Bluebiloba riserva a FLA, e per essa alle imprese alla stessa associate, diritto di prelazione, rispetto a qualsiasi terzo, per la commercializzazione del legname proveniente dai soprassuoli boschivi gestiti all'interno della piattaforma digitale "Forest Sharing", tenendo conto della prossimità geografica dei proprietari forestali rispetto a dove FLA, e per essa le aziende alla stessa associate, opera e secondo le modalità descritte nel Partner Program predisposto da Bluebiloba, sottoscritto da FLA e allegato al presente Accordo.

Art. 7 -Obbligo di riservatezza

Le Parti pattuiscono di mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni relative alle attività oggetto del presente Accordo e/o fornite da una Parte all'altra in esecuzione del presente Accordo, siano esse di natura commerciale, legale, produttiva, logistica (di seguito le "Informazioni Riservate") ed accettano di utilizzare tali Informazioni Riservate soltanto in conformità alle disposizioni e per gli scopi del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare le Informazioni Riservate e a non consentire che le stesse vengano divulgate a terzi, direttamente o indirettamente, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), l'una di titolarità dell'altra, che dovessero ricevere in comunicazione, l'una dall'altra, nel corso del Contratto e ai fini dell'adempimento dello stesso.

Art. 9 - Durata dell'accordo e diritto di recesso

Il presente Accordo ha validità di 2 anni dalla data di sottoscrizione. È facoltà di ciascuna delle Parti di recedere anticipatamente dal presente Accordo dandone avviso all'altra parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso di recesso anticipato di una delle Parti, dovranno comunque essere portate a conclusione le attività già avviate ai sensi del presente Accordo.

L'Accordo potrà essere rinnovato previa decisione scritta delle Parti.

Art. 10 - Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dall'Accordo saranno applicabili le norme di legge volta per volta vigenti.

Le Parti si impegnano a risolvere le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Accordo in maniera pacifica. Ove non si addivenisse ad una risoluzione bonaria, le Parti indicano quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 - Modifiche all'Accordo

Eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere concordate tra le parti in forma scritta.

Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, ad inadempimenti e/o ritardati adempimenti degli impegni di cui all'Accordo non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modificazione dei patti che li prevedono.

Art. 12 - Comunicazioni

Al fine di garantire una comunicazione efficiente e verificabile, le richieste che rivestono carattere di urgenza e/o ufficialità o previste in forma scritta all'interno di presente Protocollo di Intesa sono trasmesse attraverso PEC avente valore legale di posta raccomandata A/R.

Ai fini del presente articolo le caselle di PEC utilizzate per la comunicazione sono:

- per FLA: pec@federlegnoarredo.legalmail.it
- Per Bluebiloba: bluebiloba@pec.it

Art. 13 - Disposizioni generali

Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che il presente Accordo, indipendentemente dalle modalità di conclusione adottate, è il risultato dell'elaborazione comune delle Parti stesse e che, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 c.c..


L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole dell'Accordo non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Accordo. Le Parti si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole dell'Accordo che dovessero risultare invalide e/o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.

Letto, confermato e sottoscritto.


Data

28 maggio 2021

FederlegnoArredo
Il Direttore Generale
Sebastiano Cerullo



Bluebiloba Startup Innovativa Srl
Il legale rappresentante
Lorenzo Massai



Bluebiloba S.r.l
Via Coluccio Salutati, 78
50126 - Firenze (FI)
P.IVA 06826660482

